



CORTE DEI CONTI

COLLEGIO DEL CONTROLLO CONCOMITANTE
PRESSO LA SEZIONE CENTRALE DI CONTROLLO SULLA GESTIONE DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

composto dai magistrati

Maria Teresa Polverino	Presidente
Alessandro Forlani	Consigliere
Adriano Gribaudo	Consigliere
Benedetto Brancoli Busdraghi	Primo Referendario - relatore
Daniela D'Amaro	Primo Referendario

nella camera di consiglio del 3 marzo 2026

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e s.m.i.;

VISTO l'art. 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15;

VISTO l'art. 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 1, co. 12 *quinquies* lett. b) del D.L. n. 44/2023, inserito dall'art. 1, comma 1, della legge di conversione n. 74/2023;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite 16 giugno 2000, n. 14 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti 10 novembre 2021, n. 272;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 26/SSRRCO/INPR/2025 del 19 dicembre 2025, con la quale è stato approvato il documento concernente la “Programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per il 2026”, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione n. 14/DEL/2000 e s. m.i.;

VISTA la deliberazione del Collegio del controllo concomitante n. 4/2025/CCC del 4 febbraio 2025, con la quale è stato approvato il documento relativo alla “Programmazione annuale del Collegio del controllo concomitante per l’anno 2025”;

VISTO il decreto presidenziale n. 3/2025, con il quale è stata assegnata al Primo referendario Benedetto Brancoli Busdraghi l’istruttoria relativa all’intervento denominato “Garanzia Archimede”;

VISTA l’attività istruttoria condotta, come descritta in atti;

VISTA la relazione conclusiva di deferimento al Collegio, prot. n. 164, del 26 febbraio 2026, a firma del magistrato istruttore Primo referendario Benedetto Brancoli Busdraghi;

VISTA l’ordinanza n. 4 del 2 marzo 2026, con la quale il Presidente del Collegio del controllo concomitante ha convocato il collegio per l’adunanza del 3 marzo 2026;

UDITO, nella camera di consiglio del 3 marzo 2026, il relatore Primo referendario Benedetto Brancoli Busdraghi;

PREMESSO CHE

1. Con deliberazione n. 4/2025/CCC, il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato ha approvato la programmazione per l’anno 2025, nel cui ambito è stato inserito il piano di concessione delle cc.dd. “garanzie Archimede”.

2. L’art. 1, commi da 259 a 271, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024) ha introdotto un ulteriore strumento di garanzia finalizzato a incentivare investimenti, a beneficio della competitività e della produttività del sistema Paese.

In particolare, ai sensi del comma 259, “al fine di sostenere investimenti infrastrutturali e produttivi realizzati in Italia, anche in ambiti caratterizzati da condizioni di parziale fallimento di mercato e di livelli subottimali di investimento, connessi all’elevata rischiosità anche associata a esposizioni di medio e lungo periodo, all’uso di tecnologie innovative o alla limitata offerta di prodotti finanziari, la società SACE S.p.A. [“Sace”])

è abilitata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2029, garanzie connesse a investimenti nei settori delle infrastrutture, anche a carattere sociale, dei servizi pubblici locali e dell'industria e ai processi di transizione verso un'economia pulita e circolare, la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, la sostenibilità e la resilienza ambientale o climatica e l'innovazione industriale, tecnologica e digitale delle imprese".

Le garanzie possono essere rilasciate in favore di soggetti identificati come partner esecutivi nell'ambito del programma InvestEU di cui al regolamento (Ue) n. 2021/523, banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. Possono riguardare finanziamenti, sotto qualsiasi forma, inclusi portafogli di finanziamenti, concessi a imprese con sede legale in Italia o all'estero con una stabile organizzazione in Italia, diverse dalle piccole e medie imprese ("Pmi"). Le garanzie possono, inoltre, essere rilasciate in favore di imprese di assicurazione, autorizzate all'esercizio in Italia del ramo credito e cauzioni, in relazione a fidejussioni, garanzie e altri impegni di firma nonché in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari, partecipativi e non, convertibili anche di rango subordinato (comma 260).

Lo stesso comma 260 prevede una durata massima di venticinque anni e una percentuale massima di copertura variabile tra il 50 e il 100 per cento, in funzione dell'oggetto della garanzia e del rango dell'esposizione.

Le garanzie possono essere concesse previa istruttoria della Sace, "svolta in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, ivi inclusa la previa valutazione dell'idoneità delle predette garanzie a generare elementi di addizionalità, ai sensi del regolamento (Ue) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, ove applicabile" (art. 1, comma 260, lett. d) della l. n. 213/2023). L'art. 5 del regolamento (Ue) 2015/1017 chiarisce che "per «addizionalità» si intende il sostegno fornito dal FEIS a operazioni che fanno fronte ai fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali e che la BEI, il FEI o gli strumenti finanziari esistenti dell'Unione non avrebbero potuto effettuare, o non avrebbero potuto effettuare in egual misura, nel periodo durante il quale è possibile utilizzare la garanzia dell'Unione, senza il sostegno del FEIS".

Sace rilascia le garanzie a condizioni di mercato, anche in nome proprio e per conto

dello Stato e gli impegni devono essere assunti coerentemente con un piano annuale di attività e con un sistema dei limiti di rischio (c.d. *risk appetite framework* - "Raf"), che devono essere approvati con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ("Cipess"), su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 1, commi 261 e 262, della l. n. 213/2023).

In particolare, il Raf "definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o settori di attività, nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli" (art. 1, comma 261).

Gli impegni sono assunti dalla Sace nella misura del 20 per cento e dallo Stato nella misura dell'80 per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, senza vincolo di solidarietà. Gli impegni assunti dalla Sace sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati nella legge di bilancio (art. 1, comma 261).

Qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda euro 600 mln e il 25 per cento del fatturato dell'impresa beneficiaria o dell'eventuale consolidato del gruppo di riferimento, e in ogni caso qualora l'importo massimo garantito in quota capitale ecceda euro 1 mld o, per le garanzie su singoli portafogli di finanziamenti, euro 3 mld, il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative è subordinato al nulla osta del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 1, comma 262).

Per quanto concerne la remunerazione delle garanzie, Sace determina i premi in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi, nonché le modalità operative ai fini dell'assunzione e della gestione delle garanzie (art. 1, commi 264 e 265). La medesima società svolge, inoltre, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ("Mef"), le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, con facoltà di delegare terzi (comma 266).

L'art. 1, comma 267, della l. n. 213/2023 dispone che gli impegni assunti dallo Stato per le garanzie Archimede non possono superare l'importo complessivo massimo di euro 60 mld. Fermo restando tale limite massimo, Sace è autorizzata ad assumere impegni per euro 10 mld sia per il 2024 (art. 1, comma 268, della l. n. 213/2023) che per il 2025 (art. 3, comma 7, della legge 30 dicembre 2024, n. 207).

Infine, il comma 270 consente al Mef, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi finanziari nell'economia, per l'espletamento delle attività di natura amministrativa e contabile, di avvalersi del supporto tecnico-operativo di società *in house* interamente partecipate dal Ministero.

L'art. 1, comma 271, della l. n. 213/2023 ha, altresì, introdotto una specifica disposizione ai fini del coordinamento con il piano di attività di cui al comma 261 e per assicurare l'efficace attuazione degli interventi in garanzia a supporto di investimenti per il potenziamento delle infrastrutture idriche, comprese le reti di fognatura e depurazione, per la tutela della risorsa idrica e dell'ambiente. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, la Cassa per i servizi energetici e ambientali e la Sace sono chiamate a stipulare un'apposita convenzione, per disciplinare i criteri di individuazione degli investimenti ritenuti prioritari ovvero eleggibili alla fruizione delle garanzie Archimede o di quelle di cui all'art. 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, delle modalità di comunicazione e informazione al Mef nonché delle procedure operative inerenti alle attività di originazione, di istruttoria, di gestione, di indennizzo e di recupero delle garanzie.

La *governance* e le modalità di rilascio della garanzia sono ulteriormente specificati nell'allegato IV alla l. n. 213/2023.

Il punto B.9 dell'allegato IV prescrive, tra l'altro, a Sace di svolgere l'attività istruttoria operando con la dovuta diligenza professionale, attraverso le proprie strutture competenti per l'analisi, valutazione e gestione dei rischi. Sace deve valutare caso per caso ciascuna richiesta di concessione, tenuto conto dell'eterogeneità delle imprese beneficiarie e delle peculiarità di ciascun finanziamento, portafoglio di finanziamenti o titolo di debito, nonché dello specifico livello di rischio.

Con riguardo agli obblighi informativi, nel caso di garanzia assoggettata al nullaosta del Ministro, il punto B.4 impone alla Sace di informare prontamente il Mef dell'avvio delle attività istruttorie, fornendo tutte le informazioni disponibili, nonché dei loro esiti. Inoltre, ai sensi del punto C, la Sace, anche al fine di consentire un'adeguata programmazione pluriennale della dotazione del fondo di cui all'art. 1, comma 14, del d.l. n. 23/2020, trasmette al Mef, con cadenza almeno annuale, un'informativa volta a fornire, su base previsionale e tenuto conto dei limiti di rischio applicabili, una panoramica dei volumi, della composizione del portafoglio delle garanzie e delle

relative stime di rischio, unitamente a una informativa sulle politiche di gestione del rischio relativo all'operatività e sulle linee guida adottate dalla Sace. Quest'ultima deve rendere, altresì, su base almeno trimestrale: i) un'informativa sugli impegni da assumere in termini di garanzie, volumi e possibili stime di rischio ad essi associati e sulle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni; ii) un'informativa contenente le deliberazioni adottate dai propri organi e gli impegni assunti e in essere in termini di volumi, premi, richieste di indennizzo, pagamenti effettuati a fronte delle richieste di indennizzo, recupero dei crediti, spese amministrative, stima delle commissioni spettanti alla Sace, oltre al *risk reporting*, contenente le stime di rischio e le risultanze dell'attività di monitoraggio del fabbisogno di risorse del fondo, unitamente a una descrizione delle eventuali misure di contenimento individuate come necessarie, nonché "eventuali modifiche al sistema aziendale di deleghe decisionali in materia di assunzione, di gestione degli impegni in essere, delle richieste di indennizzo e del recupero dei crediti".

La Sace è, altresì, tenuta a trasmettere al Mef un tempestivo aggiornamento delle informative, qualora si manifestino variazioni significative con riferimento, p.e., a impegni, premi, indennizzi o ad altre voci che comportino movimentazioni di cassa.

Il punto D prevede che Sace determini i premi a titolo di remunerazione delle garanzie in linea con le caratteristiche e il profilo di rischio delle operazioni sottostanti, tenendo conto della loro natura e degli obiettivi. I premi riscossi per conto del Mef sono riversati al netto delle commissioni trattenute dalla Sace, limitate alla copertura dei costi sostenuti per l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie. La Sace trasmette, altresì, al Mef, rendicontazioni annuali secondo scadenze prestabilite.

Ai sensi del punto E, la Sace svolge, infine, con la dovuta diligenza professionale l'attività di gestione delle garanzie rilasciate, l'attività di pagamento degli importi dovuti in relazione alle garanzie e l'attività di recupero dei crediti, anche per conto del Mef.

Alla luce del quadro normativo che precede, sono stati avviati approfondimenti istruttori volti ad analizzare anche l'efficienza e l'efficacia del piano e delle sue modalità attuative, anche con riguardo al presidio dei potenziali rischi per il bilancio dello Stato, derivanti dall'assunzione di un elevato ammontare di impegni.

Da ultimo, l'art. 1, comma 879, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026), in sintonia con alcuni rilievi mossi da questo stesso Collegio nell'ambito dell'istruttoria in oggetto, ha introdotto, all'art. 1 della l. n. 213/2023, il comma 260bis. Ai sensi di tale disposizione, "ferma restando la percentuale massima di copertura del 70 per cento di cui al comma 260, lettera e), primo periodo, la misura effettiva di tale percentuale è determinata dalla SACE S.p.A. per livelli proporzionalmente crescenti al crescere del grado di addizionalità, la cui sussistenza è valutata dalla medesima società sulla base di una specifica metodologia, allegata al piano annuale di attività e al sistema dei limiti di rischio, di cui al comma 261".

In una prospettiva più generale, il successivo comma 880 dell'art. 1 della stessa l. n. 199/2025 ha stabilito che "al fine di potenziare le attività di monitoraggio sull'andamento delle garanzie pubbliche concesse, ciascun gestore di tali garanzie comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con frequenza almeno trimestrale o con diversa cadenza temporale da individuare con il decreto di cui al secondo periodo, ogni dato o informazione indispensabile alla quantificazione dell'esposizione in essere, all'evoluzione del profilo di rischio, aggregato e distinto per singola posizione, sottostante alle operazioni assistite dalla garanzia dello Stato, alla stima della perdita attesa, ad una corretta quantificazione degli accantonamenti indispensabili alla relativa copertura, nonché alla valutazione degli impatti di finanza pubblica, per ciascuno degli schemi di garanzia pubblica istituiti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i gestori dei singoli schemi di garanzia pubblica, possono essere individuati eventuali ulteriori criteri e modalità operative di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma".

3. Con deliberazione del 14 maggio 2025, n. 15/2025/CCC – a cui si rinvia –, il Collegio ha preso atto dello stato di attuazione della misura, osservando, tra l'altro, che l'adozione di ulteriori indicatori, anche con riguardo alla misurazione dei benefici, consentirebbe una migliore valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità delle garanzie Archimede e che l'analisi della *performance* dovrebbe essere condotta verificando i rischi effettivamente assunti e pendenti sul bilancio dello Stato. In tal senso, è stato evidenziato che il graduale incremento del tasso di deterioramento delle posizioni creditizie potrebbe far lievitare in maniera significativa le escussioni e, conseguentemente, i costi delle garanzie Archimede.

Con deliberazione del 2 dicembre 2025, n. 53/2025/CCC – a cui si rinvia per maggiori dettagli anche in relazione all’istruttoria precedentemente condotta –, questo Collegio ha rilevato una marcata accelerazione nel rilascio delle garanzie nel 2025, pur rilevando margini di miglioramento nei processi di valutazione del merito creditizio dei debitori (anche sotto il profilo della completezza delle informazioni sottoposte agli organi deliberanti), di verifica del requisito dell’addizionalità e di monitoraggio complessivo del rischio assunto dallo Stato. In particolare, sono emersi aspetti meritevoli di attenzione nella rappresentazione dei fallimenti di mercato o delle condizioni di investimento subottimali sottese alle singole operazioni, nonché nella misurazione dei benefici economici della misura.

In considerazione di quanto precede, questo Collegio, riservandosi ulteriori approfondimenti istruttori, ha accertato lo stato di avanzamento dell’intervento e ha raccomandato al Mef di promuovere il rafforzamento del governo e del controllo del rischio da parte di Sace, anche attraverso il c.d. *risk appetite framework*, nonché di sviluppare un sistema strutturato di valutazione dei benefici, al fine di assicurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’intervento nel rispetto delle finalità normative.

Successivamente, con nota del 29 gennaio 2026 (prot. CCC n. 80 del 29 gennaio 2026), il magistrato istruttore ha richiesto al Mef i dati relativi al numero di dipendenti e al fatturato, al fine di dare atto della sussistenza dei requisiti di cui alla legge del 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 260, lett. b), con riferimento alle venti società che hanno ricevuto le garanzie sui finanziamenti di importo più basso.

Con la stessa nota istruttoria, è stato, altresì, richiesto un aggiornamento dei dati relativi agli impegni assunti a valere sulla garanzia Archimede all’ultima data disponibile, indicando, per ciascun impegno, in apposita tabella, le seguenti informazioni: il nominativo, il codice fiscale, il *rating* e la regione della sede del debitore; il settore industriale e la tipologia di investimento interessato; l’ente finanziatore; la data di presentazione dell’istanza di garanzia; la data di rilascio della garanzia; la data di sottoscrizione del contratto; l’importo garantito, indicando la quota capitale e la quota interessi; la percentuale di finanziamento garantita; la tipologia del piano di rimborso (p.e. rateale o bullet); la scadenza del finanziamento; il tasso di interesse applicato dall’ente finanziatore; le commissioni e i premi relativi alla singola posizione; lo stato

della posizione; ove disponibili, valori attesi per *probability of default*, *loss given default* ed *exposure at default* o analoghi indicatori.

Con nota dell'11 febbraio 2026 (nota prot. MEF-DE n. 5776, acquisita al prot. CCC n. 123 in data 11 febbraio 2026), il Mef, richiamando il comma 260, lettera d), dell'art. 1 della l. n. 213/2023 e l'Allegato IV, Sezione B, Paragrafo 2, alla stessa legge citata e individuando Sace come gestore *ex lege* della misura, ha invitato la Società a fornire diretto riscontro a questo Collegio.

Con nota del 13 febbraio 2026 (nota prot. n. 2865, acquisita al prot. CCC n. 129 nella medesima data, poi integrata in data 16 febbraio 2016, con messaggio di posta elettronica acquisito al prot. CCC con n. 134 il 17 febbraio 2026), Sace ha riscontrato la richiesta istruttoria, allegando una relazione illustrativa, recante i dati richiesti circa le n. 20 società oggetto di campionamento, e l'elenco, in formato Excel, recante i dati aggiornati al 31 dicembre 2025 relativi agli impegni assunti a valere sulla garanzia "Archimede".

CONSIDERATO CHE

1. In via preliminare, si prende atto delle modifiche al quadro normativo apportate dall'art. 1, commi 879 e 880, della l. n. 199/2025, richiamati in premessa.

In particolare, la prima disposizione stimola una rinnovata attenzione sul tema dell'addizionalità. L'attribuzione di una percentuale di copertura crescente proporzionalmente al grado di addizionalità potrebbe migliorare l'efficacia della misura, consentendo di indirizzare le risorse laddove sono maggiormente utili e conformemente alle finalità dello schema di garanzia in esame.

In questa prospettiva, risulta, nondimeno, ancora più necessaria una attenta calibrazione della metodologia adottata da Sace per quantificare il grado di addizionalità.

Si osserva, inoltre, che il successivo comma 880 dell'art. 1 della stessa l. n. 199/2025 ha posto le basi per il potenziamento del monitoraggio delle garanzie pubbliche. Tale previsione consente di migliorare il governo delle esposizioni e dei rischi, a beneficio del controllo della finanza pubblica.

2. Con riguardo all'attuazione dello schema di garanzia Archimede, la relazione fornita da Sace riporta, per ciascun beneficiario dell'intervento, il numero dei dipendenti, il fatturato, nonché elementi in relazione al rispetto dei requisiti di cui alla citata legge n.

213/2023, art. 1 comma 260 lett. b) (i.e. assenza della qualifica di Pmi), ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/Ce (di seguito, la “Raccomandazione”).

La Raccomandazione stabilisce i criteri per definire quando un’impresa può essere qualificata come micro, piccola o media impresa, principalmente in base ai parametri del numero dei dipendenti e del fatturato annuo ovvero del totale di bilancio. In particolare, secondo l’art. 2, punto 1, della Raccomandazione, “la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR”.

Nel proprio riscontro, Sace ha ricordato che questi dati devono essere determinati tenendo in considerazione eventuali rapporti partecipativi o di controllo con altre imprese (associate o collegate, secondo le definizioni della Raccomandazione).

La Raccomandazione, all’art. 3, individua le diverse tipologie di imprese rilevanti ai fini del calcolo delle suddette soglie. In particolare, un’impresa è considerata “associata” quando detiene, oppure è detenuta da un’altra impresa, con una partecipazione pari ad almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto, senza che sussista una relazione di controllo, salvo specifiche eccezioni, come nel caso di investitori istituzionali, *business angels* o enti pubblici di piccole dimensioni; o “collegata” quando sussiste un rapporto di controllo più incisivo, che può manifestarsi attraverso la maggioranza dei diritti di voto, la possibilità di nominare o revocare la maggioranza degli organi di gestione o l’esistenza di un’influenza dominante derivante da contratti o clausole statutarie. L’art. 6 della stessa Raccomandazione prevede, nello specifico, che, ai fini della determinazione della qualifica di Pmi, i dati dimensionali dell’impresa debbano essere calcolati tenendo conto anche dei rapporti di partecipazione e controllo con altre imprese.

Sulla base delle verifiche condotte alla luce dei summenzionati parametri e dei chiarimenti resi da Sace, nessuna delle società oggetto della verifica è risultata appartenente alla categoria delle Pmi.

3. Rispetto allo stato di attuazione complessivo, l’analisi dell’elenco fornito da Sace, recante i dati aggiornati al 31 dicembre 2025 relativi agli impegni assunti a valere sulla garanzia, ha confermato il significativo aumento del numero di operazioni concluse,

come evidenziato dalle tabelle seguenti.

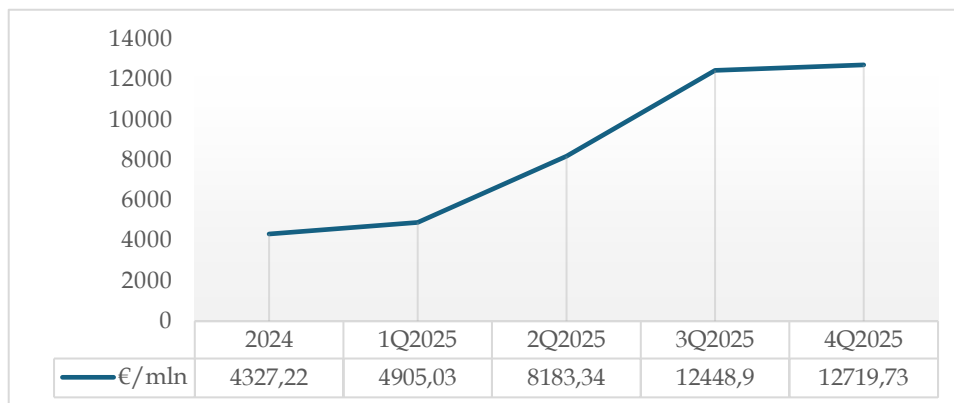
Tabella n. 1 – Impegni deliberati e operazioni perfezionate nel 2024 e nel 2025

Periodo considerato	Somma di impegno deliberato €/mln	Numero di operazioni
2024	4.327,22	37
2025	8.392,51	722
Trim1	577,81	17
Trim2	3.278,31	427
Trim3	4.265,56	275
Trim4	270,84	3
Totale complessivo	12.719,73	759

Fonte: Sace s.p.a.

Come suggerito dal grafico seguente, nel 2025 è stata riscontrata una significativa accelerazione della concessione delle garanzie nei quadrimestri centrali dell'anno.

Grafico n. 1 – andamento della concessione delle garanzie nel 2024 e nel 2025.



Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Sace s.p.a.

CONCLUSIONI

Il Collegio del controllo concomitante presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, all'esito dell'istruttoria fin qui condotta in merito all'intervento "Garanzia Archimede", con riserva di ulteriori approfondimenti da condurre nel prosieguo dell'istruttoria,

ACCERTA

lo stato di attuazione della misura, nei sensi di cui in motivazione.

La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della Segreteria del Collegio, a:

- Ministro dell'economia e delle finanze;
- Commissioni parlamentari competenti;

La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 marzo 2026.

Il Magistrato estensore
Benedetto BRANCOLI BUSDRAGHI
(f.to digitalmente)

Il Presidente
Maria Teresa POLVERINO
(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 5 marzo 2026

La funzionaria preposta

Luigina SANTOPRETE
(f.to digitalmente)